

CONVENZIONE QUADRO

TRA

La **Associazione *Spondé Onlus***, con sede legale in Roma, in via Vetulonia 43, C.F. 97803210588, INDIRIZZO PEC: ass.sponde@pec.it e sede operativa in Palermo presso il Centro Diaconale Valdese – Istituto La Noce sito in via evangelista di Blasi n. 12, in persona della Presidente, Dott.ssa Cristina Morelli nata a Roma il 06/09/1976 di seguito denominata “Associazione”

E

l’**Università degli Studi della Tuscia** (in seguito indicata come Università Tuscia) con sede a Viterbo in via Santa Maria in Gradi 4, C.F. 80029030568, nella persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Stefano Ubertini, domiciliato per la carica presso l’Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2019

(in prosieguo anche denominati congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”)

PREMESSO

- che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;
- la legge n. 341 del 19.11.1990;
- lo Statuto dell’Università degli studi della Tuscia, adottato con Decreto Rettorale n. 185/19 del 11.03.2019.
- che l’Associazione *Spondé* costituitasi il 9 giugno 2014 e poi trasformata in ONLUS con l’attuale Statuto registrato il 13 febbraio 2015 è iscritta al all’Anagrafe delle ONLUS tenuta presso la DR LAZIO con protocollo n. 0024984 dell’8 aprile 2015 e con effetto dal 26 marzo 2015;
- che l’Associazione *Spondé* si propone di diffondere una cultura di pace e rafforzare gli standard di cultura civica tramite azioni di prevenzione, promuovendo la diffusione di pratiche di soluzione pacifica dei conflitti, la conciliazione di conflitti familiari e sociali attraverso: *i*) l’organizzazione di servizi di ascolto e consulenza per le persone vittime di reato; *ii*) l’organizzazione di sportelli di

- giustizia riparativa e mediazione penale con riferimento al settore minorile, al settore penitenziario e al settore della giustizia di pace;
- iii*) la formazione di operatrici/operatori, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati interessati alla tematiche della tutela della vittima e della giustizia riparativa, della mediazione penale e sociale, anche nel settore dell'esecuzione penale;
- che l'Associazione ritiene prioritario attivare circuiti efficaci di rete, rendendo sinergica l'attività dei relativi soggetti, nel rispetto dell'autonomia dei ruoli, secondo progetti ed obiettivi comuni.

CONSIDERATO

- che l'Associazione ha interesse a collaborare con l'Università della Tuscia per la più ampia diffusione della cultura della giustizia riparativa e della tutela delle vittime di reato, e di promuovere azioni congiunte in tal senso, avvalendosi della competenza scientifica dell'Università, ed accogliendo studentesse/studenti, ricercatrici/ricercatori e tirocinanti;
- che l'Università degli Studi della Tuscia, possiede un patrimonio di competenze, conoscenze, laboratori e strumentazioni che possono essere messi a disposizione delle politiche volte all'attuazione degli obiettivi dell'Associazione;
- che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;
- che le Parti si attendono dalla presente Convenzione di promuovere la diffusione e migliorare lo studio e la conoscenza dei programmi di Giustizia riparativa – in ambito penale, nella giustizia minorile e degli adulti, nonché in ambito penitenziario – e del suo impatto sul sistema giudiziario e in generale sulle politiche in tema di giustizia, sicurezza sociale e *welfare*.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2

- 1.1. Con la presente Convenzione Quadro le Parti si impegnano a

collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:

- a) Convegni scientifici e seminari teorico-pratici sui temi della giustizia riparativa e della mediazione penale, nonché sulle metodologie di analisi dell'efficacia dei relativi percorsi;
- b) Corsi di formazione e di aggiornamento sulle pratiche di giustizia riparativa e mediazione, dedicati ad operatori sociali, funzionari della pubblica amministrazione, avvocate/i, magistrato/i, operatrici/operatori di polizia, e con particolare riguardo alla formazione di mediatrici/mediatori esperte/i nell'ambito dei nascenti Centri di giustizia riparativa, per come previsti dalla l. n. 134/2021 (art. 1, lett. g);
- c) Partecipazione congiunta a bandi per attività di ricerca e di disseminazione della ricerca nazionali e internazionali;
- d) Consolidamento e replica del modello Avire - sportello di ascolto e sostegno alle vittime di reato di stampo generalista, formando operatrici/operatori dello stesso.

Articolo 3

1. L'Associazione si impegna ad ospitare all'interno delle proprie strutture, sulla base di appositi accordi, studentesse/studenti e tirocinanti, per lo svolgimento di tirocini, per ricerche finalizzate alla redazione di tesi di laurea, nonché studiosi/i e ricercatrici/ricercatori dell'Università.
2. L'università della Tuscia si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità, attraverso lo scambio di risorse umane, nonché la fruizione dei locali e l'accesso agli archivi e ai database dell'Università.

Articolo 4

1. La presente Convenzione Quadro NON comporta oneri finanziari per l'Università.

Articolo 5

1. Ogni attività prevista nella presente Convenzione Quadro si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università.
2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione della presente Convenzione Quadro, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di apposite convenzioni attuative che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie,

dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente Convenzione Quadro.

Articolo 6

1. Le/i responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:

a) per l'Associazione Spondè: la dott.ssa Cristina Morelli cmorellistudiolegale@gmail.com; segreteria@associazionesponde.it;

b) per l'Università della Tuscia: la dott.ssa Sonia Melchiorre.

2. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire la persona responsabile con altra persona responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione Quadro, una o più delle persone responsabili indicate si trovi impossibilitata a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 7

1. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro.

2. Ciascuno delle parti contraenti garantisce:

a) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della Convenzione Quadro presso terzi;

b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale, qualora si creino i requisiti per applicarla.

3. il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione Quadro, nel rispetto della normativa per la sicurezza delle lavoratrici/dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008.

Articolo 8

1. Le parti si danno atto all'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni e quelle di ciascuna di esse.

2. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione Quadro.

3. L'utilizzazione del logo delle parti straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrisponde all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 9

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione Quadro e previo assenso dell'altra Parte.
2. Qualora le Università intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
3. È consentito a ciascuna delle parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dall'attività oggetto della presente Convenzione Quadro.

Articolo 10

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi fra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

Articolo 11

1. La presente Convenzione Quadro, che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di cinque anni e potrà essere rinnovata con specifico atto previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Articolo 12

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione Quadro prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione Quadro sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 13

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali

forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione Quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione Quadro medesima, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche firmatarie, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione Quadro.

2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

3. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Articolo 14

Le parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione Quadro è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte. Non trovano, pertanto, applicazione gli articoli 1341 e 1342 cc.

Articolo 15

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 07.08.1990 e dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 82 del 07.03 2005, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5,6 e 39 del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università della Tuscia, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 30772 del 20/04/2022, con onere a carico di entrambe le Parti. L'Associazione Spondè si impegna a rifondere il relativo importo di spettanza dell'Università della Tuscia entro e non oltre 60 giorni dalla stipula della convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma li

Per l'**ASSOCIAZIONE SPONDE'**
La Dott.ssa Cristina Morelli

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
IL RETTORE (Prof. Stefano Ubertini)